

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CLXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2395		
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2396		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>			
Modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (2886-B) . . . . .	2396		
PRESIDENTE . . . . .	2396, 2397, 2400		
BENSI . . . . .	2397, 2400		
SERVELLO . . . . .	2397		
TREBBI . . . . .	2400		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegner Enrico Mattei. (4242) . . . . .	2400		
PRESIDENTE . . . . .	2400, 2401		
GRILLI GIOVANNI . . . . .	2400		
ALBERTINI . . . . .	2401		
MITTERDORFER . . . . .	2401		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2401		
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>			
BARTOLE: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (4179) . . . . .	2401		
PRESIDENTE . . . . .	2401, 2402		
ASSENNATO . . . . .	2402		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2402		
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (4233) . . . . .	2402
		PRESIDENTE . . . . .	2402, 2403, 2405 2406, 2408, 2418
		SERVELLO . . . . .	2402
		ASSENNATO . . . . .	2402
		RAFFAELLI . . . . .	2402, 2403
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2405, 2406 2408, 2413, 2415, 2416
		ALBERTINI . . . . .	2405, 2406, 2408, 2416
		GRILLI GIOVANNI . . . . .	2408, 2409, 2412
		ALPINO . . . . .	2408, 2409, 2412 2413, 2415, 2416
		RESTIVO . . . . .	2413
		<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
		RAFFAELLI . . . . .	2418, 2419
		PRESIDENTE . . . . .	2418, 2419
		BIMA . . . . .	2419
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	2419
		<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>	
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		( <i>È approvato</i> ).	
		<b>Congedo.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.	

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Marzotto è sostituito dal deputato Alpino.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », modificato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26 luglio 1962.

Come gli onorevoli colleghi certamente avranno presente, nella precedente seduta abbiamo proceduto all'esame di tutti i punti oggetto, diciamo così, di revisione fra noi e il Senato, tranne quanto si riferisce alla rigenerazione degli oli per cui eravamo rimasti d'accordo di rinviare l'esame di tale argomento al termine della discussione degli altri punti e avevamo anche precisato i limiti attraverso i quali ci saremmo mantenuti nello studiare un emendamento da introdurre nel corpo dell'articolo 12. Chiesi di soprassedere alla formulazione dell'emendamento anche perché mi sembrava necessario dover intonare le norme richiamate nel primo comma dell'articolo 12 con quelle che abbiamo creato ed infatti l'esame, che è stato condotto dall'onorevole Mello Grand con i funzionari del Ministero, ha portato a dimostrare che, in definitiva, quelle che erano state le mie impressioni erano fondate, nel senso che la richiamata legge 28 febbraio 1939, n. 334, ci impone l'autorizzazione per l'attività della rigenerazione; autorizzazione che però dipende dal Ministero dell'industria e che pare non abbiano — attualmente — tutti coloro che esercitano nel ramo. Cioè sono fornite di autorizzazione soltanto le aziende più importanti e più grandi, anche perché devono avere impianti che rispondano a determinati requisiti, mentre esiste un gran numero di piccole aziende che lavorano con il sistema di rigenerazione fisica e che sono andate avanti in difetto della autorizzazione ministeriale.

Si è creduto di poter accettare i suggerimenti che furono formulati e introdurre nell'articolo 12 un emendamento secondo il quale si chiede che accanto alla legislazione esistente — che non viene modificata — si

debba ottenere una autorizzazione preventiva da parte del Ministro delle finanze sotto il profilo fiscale.

Fino ad ora la rigenerazione fisica, non essendo sottoposta ad alcun gravame fiscale, poteva essere esercitata al di là e nella ignoranza delle disposizioni, ma dal momento che questo campo della rigenerazione viene sottoposto ad un regime fiscale, è chiaro che il Ministero delle finanze deve essere informato del modo, della entità e della località degli impianti destinati a tale lavorazione affinché detto Ministero possa adottare gli opportuni mezzi per il controllo sulla materia che viene lavorata e che si introduce nei detti impianti.

In obbedienza ai criteri, come sopra esposti, proporrei di voler prestare attenzione all'emendamento di cui ora darò lettura e di approvarlo così che esso possa essere introdotto nell'articolo 12.

L'emendamento così recita: al terzo comma del testo approvato dalla nostra Commissione occorre aggiungere i seguenti comma:

« Ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministero per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della città e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonché la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera ».

Si richiede, quindi, una manifestazione completa dei dati rilevati per la Finanza affinché essa possa, sulla scorta di quei dati, realizzare il dovuto controllo.

L'ultimo comma dell'emendamento di cui ho testé dato lettura suona, poi, come una

specie di sanzione in quanto esso ammonisce che chi intende esercitare l'attività in oggetto deve ottenere l'autorizzazione ma che, in quella misura in cui si arrischia ad esercitarla senza la preventiva autorizzazione, incorre nel pagamento della imposta all'aliquota intera.

Per gli impianti già esistenti, la cosa è estremamente semplice.

BENSI. La nostra Commissione già nella precedente seduta era rimasta d'accordo, in linea generale, e non ritengo quindi si debba riaprire la discussione. Riteniamo giusto ed accettabile quanto proposto dal Presidente e ritengo che, quindi, possa essere introdotto nel testo approvato dalla Camera. Si tratta di introdurre precisazioni che garantiscano il controllo che il Ministero delle finanze può compiere in questo settore e da questo punto di vista accettiamo l'emendamento proposto.

SERVELLO. Desideravo esprimere parere favorevole a questa parte dell'emendamento. Desideravo però sapere che fine ha fatto l'altra parte di un emendamento stilato precedentemente e cioè quella che prima figurava al sesto comma e precisamente: « Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e terzo comma gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

BENSI. Questo comma rimarrebbe.

PRESIDENTE. Dobbiamo ancora approvare l'articolo 12, ma il comma rimane. Il concetto è stato approvato anche dal Senato.

SERVELLO. Desideravo porre al Ministero, dei quesiti in relazione anche ad alcune riserve fatte all'articolo 12, ultimo capoverso: se possa essere, con opportuni provvedimenti del Ministero stesso, considerata la situazione — che mi è stata segnalata — di due ordini di attività. Mi spiego con un esempio.

C'è un deposito di oli minerali in cui entrano componenti del prodotto che già hanno pagato la tassa, in quanto già si trovavano sul mercato; in questi stabilimenti liberi il prodotto viene lavorato e al momento di uscire, per essere immesso sul mercato, è soggetto ad imposta di fabbricazione. Nella raffineria ciò non accade perché tutto il processo di lavorazione assolve al pagamento della tassa. In questo senso è stata fatta una segnalazione perché c'è una certa elasticità di movimento nel settore, ed io pregherei il Ministro delle

finanze di vedere se esiste effettivamente, e in che misura, la sperequazione segnalata tra raffineria e stabilimento libero da controllo.

Per quanto riguarda la depurazione, il problema è di diversa natura. Si tratterebbe di un'attività libera dove esistono piccoli stabilimenti. C'è un registro di carico dei prodotti che vengono depurati e poi immessi al consumo. Accadrebbe che, non avendosi un controllo fiscale in questo processo di depurazione, in effetti, verrebbe immessa al consumo della merce di contrabbando. Verrebbe, cioè, immessi al consumo dei prodotti petroliferi che provengono da determinati stabilimenti che sono riusciti a far passare senza controllo fiscale prodotti già finiti e che, non avendo assolto all'imposta di fabbricazione, vengono forniti sul mercato a prezzi inferiori a quelli normali.

Sono situazioni che sono state fatte presente alla Guardia di finanza di Milano dove questi fenomeni pare abbiano assunto una notevole dimensione. La depurazione, che fino a qualche anno fa era un'attività artigianale, è, ora, un fenomeno di una certa complessità.

PRESIDENTE. Il problema, da un punto di vista generale, è considerato nel disegno di legge. È chiaro che tutte queste norme che qui debbono essere lette congiuntamente, si trovano divise nei vari articoli; la prima è nell'articolo 7; la seconda è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 11 e la terza nel sistema dell'articolo 12. È chiaro che dal precepto generale l'Amministrazione finanziaria vede segnate le strade sulle quali deve marciare; noi non possiamo scendere fino all'esame dei singoli fenomeni.

BENSI. Esistono gli strumenti che debbono prevedere quel che deve essere fatto.

PRESIDENTE. Credo che questi principi siano stati dettati saggiamente; essi sono:

1°) tutte le produzioni del settore petrolifero sono sottoposte a imposta di fabbricazione; l'imposta di fabbricazione varia a seconda del tipo del prodotto;

2°) questi prodotti possono essere originali o dovuti a miscelazione, in questo secondo caso si sconta l'imposta che paga il prodotto maggiormente tassato e in questo caso si potrà individuare quali sono le miscele e quali i componenti per determinare il pagamento della differenza di imposta;

3°) è la eccezione che viene da noi ora fatta per i rigeneratori ma che, in tanto si deve fare, in quanto unica.

L'Amministrazione finanziaria evidentemente dovrà, attraverso norme, illustrazioni,

circolari che di volta in volta emanerà e invierà ai propri uffici dipendenti, individuare concretamente il campo di applicazione di queste norme, richiamare l'attenzione sui fenomeni esistenti e su quelli che si prospettano e affinare la ricerca dei propri uffici.

Ritorniamo ora all'articolo 12 che ci trova, prima di tutto, a discutere della soppressione del terzo comma proposto dal Senato. Vediamo quale significato ha detto comma.

Esso si presenta come eccezione alla disciplina concretata negli articoli precedenti nei quali è detto che la miscelazione deve scontare l'imposta del componente tassato nel grado più elevato. A questo punto era stata da noi introdotta, per questi rigeneratori, che sono rigeneratori di tutto, non soltanto degli olii ma delle benzine e dei gasoli, una eccezione che stabiliva che le miscele debbono o possono essere fatte in maniera tale che ogni componente la miscela assolve il tributo della propria natura, per cui, in definitiva, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione del prodotto derivante dalla miscelazione è pari alla somma delle singole imposte che vengono a gravare sui singoli prodotti che concorrono alla miscela stessa ed in rapporto proporzionale alla quantità dei detti prodotti.

Il Senato, praticamente, riduce tutti i miscelatori, alla disciplina generale e ne deriva che la miscelazione, quando avvenga, deve scontare la somma di imposta che è quella del prodotto più altamente tassato. Cosa si determina in pratica, nel particolare settore?

In pratica si viene a determinare, secondo quanto si dice, questo: quando si immette al consumo del prodotto rigenerato lo si deve sempre miscelare con una quantità, sia pure modesta, di prodotto nuovo. Se questo avviene, se aggiungo anche una parte modesta (10 per cento, 5 per cento) di prodotto nuovo, ho, automaticamente, l'imposta determinata nel quarto del totale dell'imposta stessa. Il che vuol dire che se, per introdurre sul mercato il prodotto derivante dalla rigenerazione, bisogna miscelare, noi annulliamo la disciplina creata. Cioè, in altre parole, secondo quello che il Senato ritiene, il 25 per cento di imposta è da concedersi soltanto al prodotto rigenerato. Punto e basta. Se questo prodotto viene usato come miscela l'imposta torna al regime normale. Noi avevamo introdotto la norma in considerazione che l'attività della rigenerazione non avrebbe raggiunto il suo fine di immettere in commercio prodotti rigenerati senza che questi fossero rettificati con l'aggiunta di prodotti similari ma nuovi.

Se questa è la realtà in sede economica, bisogna considerarla anche in sede legislativa altrimenti non avrebbe significato concedere l'agevolazione. In questo senso abbiamo approvato il terzo comma. Ciò detto e illustrato, metto in votazione la soppressione del terzo comma dell'articolo 12 approvata dal Senato.

Vuol dire che se non è approvata la soppressione, resta confermato il testo da noi approvato.

*(Non è approvata).*

Poiché la soppressione del Senato non è stata accettata, rimane confermata l'approvazione del terzo comma dell'articolo 12:

« I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali ».

A questo punto proporrei di aggiungere i seguenti commi:

« Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonché la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera ».

Pongo in votazione tali commi aggiuntivi.

*(Sono approvati).*

Automaticamente dobbiamo riconfermare il penultimo comma dell'articolo 12 nel testo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

a suo tempo licenziato dalla nostra Commissione:

« Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo comma gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

E quindi respingere la modifica apportata dal Senato:

« Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

Metto in votazione il comma così come è stato modificato dal Senato, restando intesi che se è respinto viene confermato il testo da noi a suo tempo approvato.

*(Non è approvato).*

Rimane, quindi, confermato il testo da noi precedentemente approvato.

Pertanto, l'articolo 12 rimane così formulato:

« Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo a processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi

non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonché la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati ».

L'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 18 proposta dal Senato, aveva ragione d'essere in quanto il Senato aveva approvato l'abolizione del terzo comma dell'articolo 12.

Metto in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 18 proposta dal Senato.

*(Non è approvata).*

Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 18 è così formulato:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge ».

Rimane l'articolo 20 nel cui primo comma dobbiamo introdurre una modifica di carattere formale. Avendo approvato dei comma aggiuntivi all'articolo 12, il quarto è divenuto settimo comma e, per conseguenza, anche nel testo dell'articolo 20 bisogna dire: « al settimo comma » e non « al quarto comma ».

Metto in votazione questa modifica di carattere formale.

(È approvata).

Pertanto il primo comma dell'articolo 20 rimane così formulato:

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato più grave. ».

TREBBI. Per dichiarazione di voto. Riconfermiamo il voto contrario del nostro Gruppo per gli argomenti da noi portati nella precedente discussione.

È vero che al disegno di legge sono stati apportati alcuni miglioramenti ma esso rimane, a nostro parere, estremamente negativo: favorevole ai gruppi monopolistici, non certamente favorevole alle categorie dei piccoli produttori, in modo particolare per quanto riguarda i rigenerati.

Sono stati apportati dei miglioramenti ma non quelli che il nostro Gruppo desiderava.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione abbia svolto un lavoro duro e pesante per arrivare alla soluzione di questo problema ed il fatto che il provvedimento ad esso relativo sia da tre anni dinanzi a noi, dimostra certo quanto sia stato difficile trattare e risolvere una così complessa e delicata materia.

Non abbiamo certo fatto cosa perfetta; abbiamo cercato di redigere un testo che sia, quanto meno, sufficiente ad andare incontro ai bisogni della finanza da una parte e dei settori interessati, dall'altra, nel miglior modo possibile.

BENSI. Per dichiarazione di voto. Pur tenendo conto che, anche a nostro parere, il

provvedimento non è il migliore, riteniamo di essere arrivati ad una conclusione per noi accettabile e voteremo, quindi, a favore della legge testé esaminata.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese dei funerali dell'ingegnere Enrico Mattei (4242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei ».

Del disegno di legge sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, non credo sia necessario illustrare la portata ed il valore del provvedimento.

L'ingegnere Mattei al quale, personalmente, mi legavano sentimenti di lunga e provata amicizia è scomparso così tragicamente che a me sembra si sia consegnato dalla cronaca alla leggenda in questo ricordando da vicino un'altra persona, un grande amico, il senatore Vanoni, egli stesso scomparso così rapidamente, anch'egli consegnatosi dalla cronaca alla leggenda.

Il tributo che intendiamo dare alla memoria dell'ingegner Mattei credo ci trovi tutti consenzienti nel riconoscere e nel confermare a Lui l'ammirazione di tutti per quanto egli ha fatto in favore e della Patria e delle aziende che a lui vennero affidate per conto dello Stato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLI GIOVANNI. La mia parte si associa alle parole dell'onorevole Presidente e all'approvazione del provvedimento che intende onorare l'ingegnere Mattei. Debbo, però, fare un rilievo: che da parte governativa si testimoniano alti sentimenti di stima, doverosi come in questa occorrenza, verso uomini che furono di parte governativa o ad essa vicini; quando scomparve l'onorevole Di Vittorio, grande figura di italiano e che ebbe una parte di rilievo nella ricostruzione del paese, il Governo non pensò ad una cosa analoga.

Desidereremmo che questa onoranza, perché si tratta di onoranza e di alto grado, così come viene messa in atto nei confronti di uomini di una parte politica, venga attuata anche, da parte del Governo senza un intervento diretto di amici del defunto, in favore di uomini che non sono di parte governativa

e che hanno in qualche modo concorso al benessere del nostro paese ed ai suoi svolgimenti storici.

ALBERTINI. Porto l'adesione completa ed assoluta del Gruppo, al quale appartengo, all'iniziativa in onore dell'ingegnere Mattei. Voteremo quindi a favore del provvedimento.

Quanto osservato dall'onorevole Grilli credo non valga come recriminazione del passato ma per l'avvenire. Sarebbe, altrimenti, un rilievo anacronistico.

MITTERDORFER. Vorrei anche io esprimere il mio pensiero a favore del provvedimento anche per riguardo al particolare attaccamento che l'ingegnere Mattei ebbe sempre a dimostrare verso la nostra terra e per la particolare comprensione che egli ebbe nei confronti della nostra popolazione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, che si è fatto presentatore del provvedimento, non può che associarsi alle nobili parole espresse dal Presidente e dagli onorevoli colleghi, sottolineando che l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali è fatta non in relazione a particolari appartenenze politiche, ma, in genere a onoranza di coloro che hanno operato per il bene del nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei.

(*E approvato*).

#### ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste iscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

#### Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bartole: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste (4179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bartole: « Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste ».

In assenza dell'onorevole Schiratti, svolgerò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, con la legge 18 marzo 1958, n. 269, fu disposto un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, amministrata ora dalla Jugoslavia. Tale legge subordinava la concessione dell'indennizzo, in essa previsto, al fatto che gli aventi diritto non risiedessero nella zona B prima del 5 gennaio 1950, data stabilita quale ultimo termine per l'esodo dei connazionali dalla stessa zona. Nel caso, però, di società titolari di beni, l'obbligo del trasferimento della sede in territorio nazionale, incontrò delle difficoltà poiché nel frattempo — dal 1945 in poi — in talune di dette società si era verificata l'infiltrazione di elementi allogeni evidentemente favorita dalle stesse autorità jugoslave.

Questo fatto ebbe, in modo particolare, a verificarsi nei riguardi delle cantine sociali e ciò è comprensibile se si consideri la natura delle società stesse. L'articolo 4 della citata legge n. 296 disponeva opportunamente, pertanto, che l'indennizzo doveva effettuarsi nei confronti di quelle società che avevano la sede principale in Zona B, limitatamente a vantaggio di soci che fossero cittadini italiani ed in relazione e rapporto alle quote sociali possedute. Nei confronti invece delle società che avevano sede legale nel territorio nazionale (e si tratta di pochi casi) il legislatore non si pronunciò od omise di pronunciarsi in quanto il diritto all'indennizzo appariva implicito. Senonché, in sede pratica, sorsero delle perplessità, pur apparendo evidente la necessità dell'indennizzo anche in forza dell'articolo 74 del Trattato di pace che assimila le persone giuridiche a quelle fisiche. Ciò contrasterebbe anche con l'articolo della Costituzione che sancisce la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Si è, quindi, resa necessaria la presentazione di una proposta di legge in base alla quale venga aggiunto all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, il seguente comma:

« Ai fini del presente articolo, l'espressione cittadini italiani è comprensiva sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

Nei confronti di queste ultime, il pagamento dell'indennizzo sarà limitato alla parte proporzionale di patrimonio dei singoli soci, espressa in azioni o quote, che risultino cittadini italiani anche in data 1° maggio 1945 ».

Il Ministro del tesoro, apprezzando il contenuto della proposta di legge Bartole, propone tuttavia di formulare la stessa in altro modo aggiungendo il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonché gli enti i cui patrimoni e le società il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano anteriormente al 5 ottobre 1954 la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al trattato di pace ».

ASSENATO. Indubbiamente si tratta di una nuova formulazione. Qual'è la realtà che ha spinto il legislatore? Sono molte queste società, quali sono, dove avevano sede? Credo che il rappresentante del Governo abbia nel suo *dossier* tutta la documentazione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono in grado di fornire i dati che sono stati chiesti dall'onorevole Assenato. Non ho niente in contrario a rinviare la discussione del provvedimento e portare a conoscenza della Commissione, in una prossima seduta, i dati richiesti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta, in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i dati concernenti il provvedimento.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (Approvato dal Senato) (4233).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della

disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Poiché sono in attesa di elementi che il Ministro stesso mi deve fornire — e mi ha assicurato che me li farà pervenire entro la mattinata — proporrei di iniziare la discussione generale nel pomeriggio alle 17.

SERVELLO. In ordine ai lavori desidero far notare che oggi pomeriggio in Aula ci sono le comunicazioni del Governo sul rimpasto e la relativa discussione assume un certo rilievo.

ASSENATO. Vorrei proporre di tenere seduta domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Avrei proposto di fare la discussione generale questa sera. In definitiva la discussione generale serve soprattutto ad inserire alcuni criteri di ordine generale in riferimento al provvedimento. Poi, dove la discussione ci impegna più da vicino è al vaglio dei singoli articoli, e qui mi rendo conto delle vostre richieste.

RAFFAELLI. Non ho ben capito ma a me pare che l'obiettivo che ella, signor Presidente, si propone potrebbe essere raggiunto tenendo nella mattinata di domani la discussione generale e concludendola nel pomeriggio. Potremo, comunque, riunirci nel pomeriggio di oggi sulla discussione generale della « cedolare » mentre l'esame degli articoli potrà essere rimandato a domani mattina alle ore 9,30.

PRESIDENTE. Rimane, quindi, stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata alle 17,30.

*(La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 17,30).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (4233).

Il provvedimento, che viene al nostro esame nel testo approntato dal Senato, è stato esaminato per il parere dalla I Commissione (Affari costituzionali), dalla V (Bilancio) e dalla XII (Industria e commercio).

Sul disegno di legge riferisco io stesso, quale Relatore, alla Commissione.

Onorevoli colleghi!

Ci troviamo dinanzi a questo provvedimento che istituisce una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e che modifica la vigente disciplina della nominatività dei titoli azionari.



Dirò subito, dinanzi a voi che ne avete seguito le vicende durante la discussione al Senato e, quindi, siete quanto me informati circa il passato, che questo provvedimento non rappresenta, come è stato detto, dal punto di vista fiscale, l'introduzione di nuove imposizioni fiscali bensì costituisce, semmai, uno strumento di accertamento.

In definitiva, la disciplina che si va a creare non assoggettando nuovi cespiti all'imposizione, ma cercando piuttosto di recuperare all'imposizione stessa eventuali cespiti che fin qui, in un modo o nell'altro, venivano sottratti all'imposta, si colloca proprio nel campo degli strumenti dell'accertamento.

Evidentemente, dire questo, significa dire molto e anche poco! Introduciamo una disciplina nuova, comunque, nel sistema impositivo italiano. Una disciplina nuova che è anche strumento di accertamento e parzialmente, nuove imposizione.

Io, qui, debbo dire che un po' tutti abbiamo sempre pensato ad un'imposta cedolare. Soprattutto abbiamo pensato ad un'imposta cedolare quando abbiamo visto che gli strumenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, al fine di reperire, onde assoggettarli all'imposizione, i redditi provenienti dai dividendi azionari, non hanno potuto essere utilizzati.

Sappiamo anche, *grosso modo*, la ragione!

Ma, se dovessimo sintetizzare tutto, vorrei dire che, accanto all'enorme volume di materiale rappresentato dalle notificazioni che devono essere inviate all'ufficio centrale, c'è sempre stata e c'è ancora una assoluta inadeguatezza tecnica da parte dell'Amministrazione a recepire, ordinare, sistemare, senza grossi errori, i dati che ad essa venivano e vengono inviati dalla periferia.

In definitiva, questa osservazione la richiamo qui per ricordare che l'esperienza fatta in sede di applicazione del citato articolo 17, vale anche come guida, in certo senso, alla disciplina o valutazione del fenomeno che andiamo a regolamentare con la legge che ci predisponiamo a porre in essere.

Perché, anche questa legge, sia pure in misura non rapportabile a quella che era quella delle disposizioni dell'articolo 17, crea zone di perplessità, quando si va a stimare quale sia il volume delle notificazioni che dovranno essere fatte allo Schedario generale centrale — ed io ne parlerò più dettagliatamente quando passerò ad esaminare, sempre

in sede di discussione generale, i singoli articoli della legge in esame —; quale sia il volume, dicevo, delle notificazioni che dovranno essere trasmesse e, quando pensiamo alle condizioni degli uffici riceventi e alle difficoltà che incontreranno nell'organizzare il materiale che, in dipendenza di questa legge dovrà essere trasmesso allo Schedario generale.

Perciò, diremo subito che questa legge troverà modo di esplicitare la sua efficacia non tanto per la ritenuta che oggi da parte delle varie banche incaricate del pagamento dei dividendi, sicuramente si farà; ma, per quanto riguarda tutti gli altri fenomeni che possono sorgere da questa riforma di percezione di imposta che è, appunto, per acconto in pagamento o dell'imposta personale complementare o della imposta sulle società.

Credo di poter dire quasi a nome di tutti che noi ci affidiamo all'auspicio che gli uffici vengano attrezzati come devono, per far fronte al lavoro che nascerà dalla applicazione della legge.

RAFFAELLI. Questa è la legge della speranza!

PRESIDENTE. Ho già detto che per alcuni aspetti gli effetti e i benefici si intravedono sinora, per cui la legge è anche una presentazione di certezza, ma occorre porsi su di un terreno in cui al fisco deve essere data l'imposta che si deve ed il contribuente deve essere collocato nella posizione in cui deve essere collocato.

Il contenuto sostanziale del provvedimento — voi tutti lo sapete — è dato da un'imposta del 15 per cento sugli utili distribuiti dalle società, che è considerata acconto per le persone fisiche, e quindi conguagliabile in sede d'imposta complementare, ed ugualmente per le persone giuridiche, conguagliabile in sede di imposta sulle società. Nella legge rientrano anche i titoli esteri ed i titoli emessi in base alle leggi regionali, che sono titoli al portatore.

Per i titoli al portatore suddetti le ritenute non sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 3.

Questo lo schema sintetico della legge.

Voi sapete già come al Senato si discusse su di un punto, che è stato superato dal Senato stesso. Credo che qui sia il caso di ricordare soltanto quella discussione, senza farla risorgere: al Senato si discusse se si voleva sottoporre tutta l'area ad una imposta secca.

La soluzione cui il Senato pervenne e che penso noi possiamo tranquillamente accettare è quella di considerare questa imposta nel

quadro delle imposte sulle società e complementare: di qui si spiega il titolo del provvedimento, cioè dal fatto che si colloca questo prelievo come acconto di un'imposta.

Il Senato si preoccupò anche delle posizioni, dei rimborsi, soprattutto di quelle posizioni di soggetti che, non raggiungendo con altri redditi il minimo imponibile, non dovrebbero pagare neppure una lira a titolo di acconto; ed ha creduto di risolvere il problema, introducendo il principio che qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che né il possessore stesso, né altri componenti della famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione, in questo caso la ritenuta non si applica.

Questa innovazione del Senato se facilita per un verso la posizione del contribuente e dell'ufficio; crea una serie di adempimenti formali che ai limiti mi fanno pensare al possessore di una, due o tre azioni, che deve richiedere il rilascio del certificato, con un costo molto maggiore del guadagno dell'imposta da non pagarsi.

Comunque si tratta di considerare una posizione media e si sa che tutte le posizioni medie hanno ai loro lati delle posizioni che arrivano, in punto estremo, al paradosso.

Il problema di questa impostazione diventa molto più importante se andiamo ad analizzare più da vicino il testo del provvedimento, seguendo il filo logico degli articoli stessi.

Stabilito che « gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto... sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento », il primo articolo della legge contempla il caso in cui vengano distribuiti utili in natura; in questa ipotesi si deve guardare al valore di dei beni risultante dall'ultimo bilancio della società (questo concetto è stato introdotto dal Senato).

Nella legge è ancora detto che nei casi di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della legge purché non ecceda il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data.

Ora, circa il fatto di non applicare la ritenuta a carico di persone fisiche, qualora né esse né i familiari componenti la medesima

famiglia anagrafica, risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione, ho già ricordato che può essere, la cosa, un motivo di discussione.

Questa ritenuta deve poi essere versata entro un certo periodo di tempo previsto dalla legge, e cioè semestralmente, alla sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione le società hanno il domicilio fiscale. E, più esattamente, il versamento dev'essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio. In definitiva, sono due versamenti semestrali, successivi alla deliberazione di distribuzione degli utili. E, non per niente si accenna a quest'ultima « deliberazione di distribuzione degli utili »: è proprio per ovviare al fenomeno di persone che non ritirino gli utili distribuiti! La società, che è responsabile, evidentemente, anche per conto dei terzi, sui quali esercita la rivalsa, si trova nella condizione voluta dalla legge per dover trattenere la percentuale del dividendo che si deve versare a titolo di imposta.

Un problema che ha particolarmente interessato il Senato è quello che riguarda la trattenuta che deve essere operata sull'imposta sulle società quando i titoli di cui la società è proprietaria e sui quali si paga l'imposta, sono stati in proprietà, della stessa società per un periodo di tempo che non sia esattamente l'anno solare. Perché, preoccupava questo problema? Per il fatto che se non fosse stato risolto, come è stato poi risolto nel modo che vedremo, avrebbe potuto aversi che, in questo caso, si sarebbero potuti portare alla società certi titoli il giorno prima dello stacco delle cedole, in modo che la persona fisica sfuggisse alla complementare e la società potesse risolversi conguagliando in sede di imposta sulle società. Perciò, si dice che le società sui titoli che possiedono e su cui staccano la cedola, potranno avvalersene limitatamente al periodo entro cui è stato effettivo il loro possesso. Per cui, se una società è in possesso di un gruppo di titoli soltanto da cinque mesi, anteriormente alla data in cui stacca la cedola, non scomputa l'intero ammontare sull'imposta pagata dalla società stessa, ma solo i cinque dodicesimi.

Si mette sempre in rilievo che, ove risulti che l'ammontare della ritenuta è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo, a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, attualmente in vigore, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso che devono essere consegnati agli esattori e, sei mesi dopo questa operazione, scatta il tempo sul quale,

ove il rimborso non avvenga, l'Amministrazione finanziaria, deve indennizzare pagando sulla somma non rimborsata un interesse, previsto quest'ultimo nella modesta misura dello 0,50 per cento. Sui ritardi il contribuente paga il 3 per cento, invece, l'Amministrazione lo 0,50 per cento. Comunque, una frazione che serva simbolicamente ed agli effetti di una sollecitazione per l'Amministrazione può sempre valere qualche cosa!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La Amministrazione è senza soldi!

PRESIDENTE. Non mi soffermo ancora sulla questione degli stranieri, cui ho già accennato in precedenza.

Credo, invece, di dover presentare ai colleghi almeno una delle situazioni che — penso — dovremo fare oggetto della nostra particolare meditazione.

L'ultimo comma dell'articolo 3 dice: « I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio ».

Il problema assume un particolare aspetto quando tra questi soggetti tassabili in base al bilancio pensiamo alle banche che acquistano e vendono titoli per conto della clientela, come intermediari; ora per l'articolo, così com'è, le banche devono fare questi elenchi per operazioni di intermediazione. Da un punto di vista fiscale questo non ha pratico effetto, perché si tratta di dichiarare il nome di coloro che vendono e acquistano e che possono essere ben diversi da quelli che figurano come giratari nell'ultima girata al momento del ritiro della cedola.

Avendo parlato anche in precedenza di questo con il Ministro, quando arriveremo all'esame di questo articolo, sarebbe mio desiderio suggerire quanto meno l'introduzione di un comma aggiuntivo per cui nella distinta compilata dalle aziende di credito non devono essere inserite le azioni relative a queste operazioni di intermediazione.

L'articolo 4, primo comma dice: « Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate ».

Il secondo comma dice: « L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento, cioè tutte le aziende che hanno sportello e vengono incaricate del pagamento ».

Articolo 5: « Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6... ».

L'articolo 6, richiamato dall'articolo precedente dice: « Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio-decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'articolo 155, infine, detta norme per la tenuta dell'albo, per la tenuta delle finanziarie.

Che alle finanziarie si pensasse è tanto vero che il Senato proponendo un emendamento al primo comma dell'articolo 6 così si esprimeva nella relazione: « Non vi è ragione di escludere la possibilità di conferire l'incarico di pagare gli utili e di ricevere in deposito i titoli azionari alle Società finanziarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico sulle imposte dirette ».

ALBERTINI. Questa osservazione è di coordinamento.

PRESIDENTE. Ne viene la conseguenza che nell'articolo 6 si conferisce, nell'emendamento del Senato, la facoltà di conferire l'incarico anche alle finanziarie, ma, nell'articolo dispositivo, cioè nell'articolo 4, non essendo menzionate le finanziarie, resta il dubbio se effettivamente la disposizione dell'articolo 4 abbia piena efficacia per quanto è disposto nell'articolo 6.

Pertanto sono del parere — e credo che il Ministro sia d'accordo — che nell'articolo 4 accanto alle aziende di credito dobbiamo nominare le società finanziarie incaricate del pagamento degli utili, di cui agli articoli 5 e 6 successivi.

Un problema che sorge e che necessita approfondire in quanto è di particolare rilevanza, è quello che viene posto dalle norme previste all'articolo 5. Queste ultime norme dicono che « prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea, la società emittente o i soggetti incaricati ai sensi del primo comma dell'articolo 6 successivo devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori di titoli o titolari dei diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 ». E sono, in definitiva, il nome, cognome e la residenza, nonché la data dell'ultima girata. Questa è la novità che si introduce nel testo: anche la data dell'ultima girata!

Devo dire alla Commissione che gli Istituti bancari che in pratica sono chiamati in larga misura ad assolvere a questo adempimento, fanno presente le enormi difficoltà che esistono nel dover ricavare questi elementi, soprattutto la data dell'ultima girata.

Cominciamo col dire che quest'ultima è, allo stato attuale dei titoli azionari, così come si trovano in circolazione, un dato di difficile reperimento. Abbiamo in circolazione titoli che non sono cambiati, o mai sono stati sostituiti, da venti anni e più a questa parte e per i quali si è provveduto con allunghi di carta per iscrivervi i vari dati delle girate. Finora, non essendo costretti a nessuna disciplina, presentano non poche difficoltà di rilevamento. Proporrei, anzi, che d'ora in poi venisse adottato un unico modello per le azioni, in modo che si possa disciplinare l'ordine delle girate. Perché, ci dobbiamo render conto che gli adempimenti sono più facili quanto più il mezzo tecnico necessario è reso più semplice!

Comunque, dicevo, allo stato delle cose è evidente la difficoltà di rilevamento. Ho qui un esemplare di titolo azionario di una società italiana per il gas e che mostro per chiarezza alla Commissione. Su di esso sono state apportate tutte queste girate! Ma, le banche, le stanze di compensazione, in generale, le vanno ad applicare dove trovano spazio libero. Cioè, non vi è un ordine cronologico. Tanto è vero che, qui, per indicare l'ordine stesso delle girate, che nel caso sono ben 22, quella che porta il numero 22 si trova nella prima pagina, per cui in questo titolo la 21<sup>a</sup> e la 22<sup>a</sup> sono accanto alla 4<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> che seguono la prima intestazione che è quella originaria del titolo!

Questo significa che ricercare la data dell'ultima girata su un titolo che sia in circolazione da molto tempo non è cosa facile, perché bisogna rilevarle tutte, riprodurle su un pezzo di carta, per elencarle in senso cronologico e, reperire esattamente la data ultima.

È questo un procedimento, un lavoro che deve essere fatto per ogni singolo titolo. Andiamo però più avanti e vediamo un po' più da vicino questo fenomeno. Cioè, il caso delle banche. Come vengono amministrati i titoli? Generalmente in due modi: o perché il proprietario glieli porta il giorno in cui stacca

le cedole o perché il proprietario li ha lasciati in deposito presso la banca stessa. Se glieli si portano, le banche possono fare attendere, anche per il fatto che devono operare con responsabilità e sotto la minaccia delle sanzioni.

Se li hanno in deposito devono inventariarli in un modo non conforme al sistema della contabilità della banca, perché le banche tengono la contabilità dei titoli per saldi. Ad esempio: il signor Giuseppe Paoli deposita presso la banca i suoi titoli, e si forma un *dossier* intestato al signor Giuseppe Paoli, ma i titoli sono in parte intestati a lui, in parte alla moglie, in parte alla suocera, in parte ai figli.

Per la banca i titoli sono del signor Giuseppe Paoli e non interessa se sia un componente la famiglia l'iscritto come ultimo giratario.

Quando si dice alla banca di pagare il 15 per cento sui dividendi dati a quel nome, l'operazione sarebbe relativamente semplice se, però, la banca non dovesse esaminare tutti i titoli e andarli a distinguere per intestazioni che possono essere diverse ed enunciarle secondo la data dell'ultima girata. Anche se l'acquisto è stato fatto con un'unica commissione può avvenire che l'ordine unico si completi attraverso una pluralità di acquisti parziali, con date diverse. La contabilità bancaria dice che il signor Giuseppe Paoli ha mille azioni, ma occorre una indagine a livello di ogni singola azione per stabilire qual'è il nome dell'ultimo giratario e la data della girata stessa.

Gli adempimenti non sono né facili, né difficili, ma in un certo senso rendono dubbiosi sui tempi e — vorrei dire — sull'esattezza della rilevazione, perché i titoli si contano a milioni: mi si dice che la Montecatini ne abbia due milioni e settecento mila.

ALBERTINI. Il certificato può essere di parecchie azioni.

PRESIDENTE. Gli adempimenti che si chiedono con questa norma sono adempimenti di notevole pesantezza e quando le banche avanzano la considerazione della materiale impossibilità di farli, forse dicono una cosa che merita una consapevole attenzione.

Vorrei aggiungere: io mi domando le ragioni della norma e poi il Ministro dovrà spiegare perché è stato introdotto dal Senato questo emendamento, dato che il Ministro ha assistito alla discussione al Senato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le ragioni sono chiare.

PRESIDENTE. Sono chiare, sì, ma noi sentiamo che il problema è sempre questo:

dinanzi a questi fenomeni non fare regole generali per l'ipotesi della frode marginale, ma scegliere un meccanismo che possa raggiungere il fine.

Perché, si potrebbe ragionare, vorrei dire con estrema astuzia, anche in modo diverso. In definitiva, che l'imposta si paghi questo è certo perché, a chiunque siano intestati i titoli e qualunque siano le girate, le banche hanno l'obbligo di procedere alla trattenuta. Quindi, l'imposta si paga. Che poi questa imposta debba essere scomputata, a secondo che si riferisca a persona giuridica o a persona fisica, sarà compito di chi di dovere. Comunque, pagare si paga, perché non possiamo nemmeno pensare che ci sia un istituto che non faccia la trattenuta.

Ma, vorrei dire, dal punto di vista fiscale, l'imposta si percepisce. Qui non vi è dubbio.

Quando si percepisce l'imposta, però, il fenomeno del frantumamento che significato assume? Io potrei anche, argomentando in certo modo, arrivare ad un'ipotesi addirittura contraria. Nel senso che per l'ammontare dei dividendi assoggettati all'imposta fatto a nome dell'intestatario del *dossier*, crei a carico di quel signore, se è persona fisica, una base valutativa, ai fini della imposta complementare, più alta di quella di una comunicazione frammentaria. E, essendo in presenza di un'imposta progressiva, io ho interesse a far scattare l'aliquota all'insù. Quando, invece, faccio la comunicazione frantumata, non acquisisco di più, e rischio di perdere in progressività.

Non so se sono stato abbastanza chiaro!

Ecco, quindi, uno dei motivi che, in definitiva, meritano una particolare considerazione da parte nostra, qualunque sia poi il modo in cui la questione la verremo a risolvere, dato anche che, come dice il Ministero, si deve rilevare l'ultima girata, se giratario è un soggetto tassabile in base a bilancio; il che riduce almeno il carico del rilevamento, come è evidente, con non meno evidente facilitazione da parte degli enti che sono chiamati a fare questi adempimenti.

Circa l'articolo 6 mi pare di avervi già accennato prima, in occasione e in connessione con gli articoli 4 e 5. Debbo solo ricordare che, a questo punto, vorremmo richiamare tra le aziende di credito qui previste, anche quelle indicate dalla lettera e) del citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Oppure, se non proprio richiamare quest'ultima, esplicitamente dichiarare che sono ammessi a questo tipo di operazione anche i Monti di

pegno di prima categoria; altrimenti, questi ultimi vengono esclusi. La lettera e) fa infatti riferimento a questi Monti di pegno in genere, mentre, invece, essi si dividono in due categorie e una parte sono collocati sullo stesso piano delle Casse di risparmio. Quindi, bisognerebbe prevedere un richiamo per vedere di ricondurre nel novero delle aziende che possono aver conferito l'incarico di pagare gli utili e di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea, i Monti di pegno di prima categoria.

L'articolo 7 offre l'occasione di rinnovare al Ministero le raccomandazioni che abbiamo rivolte all'inizio di questa nostra breve esposizione. Perché, l'articolo dice: « Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, debbono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili dell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma ». Cioè, le generalità, il domicilio fiscale, e così via. Queste comunicazioni « debbono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili — quindi anche in acconto, evidentemente! — mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie », una delle quali, poi, viene ritornata a colui che le manda, come ricevuta. Devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni — anche qui precisando la data dell'ultima girata! — e l'ammontare degli utili su di essi complessivamente pagati — anche qui in attuazione del disposto di cui all'articolo 5! — al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa ai sensi dell'articolo 1, quarto comma — cioè, il caso in cui non si deve pagare perché non assoggettati ad imposta complementare! — devono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto, il che vale quanto dire che le banche stesse debbono prendere le annotazioni e trasmettere le annotazioni stesse allo Schedario generale. Oppure, devono essere, sempre queste comunicazioni di cui parliamo, sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato, con apposita deliberazione del consiglio. Qui, evidentemente, si ha un meccanismo di accertamento che, da un punto di vista tecnico, non offre il fianco a critiche come già quando si metteva in essere, con l'articolo 17, tutto il trasferimento dei certificati che attestavano il passaggio delle azioni.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Qual'è il presumibile numero di comunicazioni che dovranno essere fatte a questo titolo allo Schedario generale centrale? Qui, evidentemente, navighiamo in un mare di numeri non facilmente riducibili a verità, perché lo stesso onorevole Ministro, parlando questa mattina di queste cose, diceva: il Ministero calcola 6 milioni, le banche dicono 80 milioni, ma io credo siano 15 milioni! Siamo, comunque nell'ordine di grandezza di molti milioni, anche se con i dati così presentati non si può assolutamente dire quale sia, anche per approssimazione, la verità. Per certo possiamo dire che saranno qualche diecina di milioni le comunicazioni che dovranno essere fatte allo Schedario generale. Il che comporta quanto meno la necessità di poter utilizzare strumenti tecnici di classificazione adeguati a questo particolare genere di cose se vogliamo ridurre ad utilità l'ammontare delle comunicazioni.

GRILLI GIOVANNI. Bisogna pure attrezzarsi una buona volta!

PRESIDENTE. Credo che lo stesso Ministro sia perfettamente d'accordo nel riconoscere la necessità dell'adeguamento tecnico.

Per tutti gli adempimenti che devono essere posti in essere noi dobbiamo rinnovare la raccomandazione che sia creata un'attrezzatura capace.

ALBERTINI. Sottolineiamo la raccomandazione.

PRESIDENTE. Merita di essere messo in luce, non foss'altro, perché sicuramente formerà motivo di discussione, la norma dell'articolo 10, in cui si dice: « Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano ».

Siamo nel campo della ritenuta secca; questi titoli vengono ad avere lo stesso trattamento dei titoli per gli stranieri, dei quali abbiamo parlato in precedenza.

Articolo 11: « La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari... devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento ».

La norma mi parte sia corrispondente ad una necessità. Devo, per altro, dire che in sede di articolo 1 dove si parla di questo si fa salvo il trattamento di reciprocità, che in genere riguarda gli Stati.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In genere fino al 15 per cento non si fa luogo a reciprocità.

PRESIDENTE. La legge fissa le date per la rimessa delle ritenute e per le comunicazioni che devono essere fatte da parte della Banca d'Italia e dei propri agenti. Per esse vale quanto abbiamo riferito prima.

Gli articoli 12, 13 e successivi trattano delle sanzioni e ne parleremo articolo per articolo.

L'articolo 19 dispone l'abolizione dei famosi due commi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

I successivi articoli saranno esaminati in sede di discussione.

Vorremmo introdurre due articoli; il primo di essi dovrebbe disporre che i titoli che saranno emessi dalle società anche in sostituzione dei titoli esistenti debbono avere dimensione adeguata, devono essere predisposti per effettuare le girate in modo che si crei una disciplina uniforme.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È un buon consiglio che dà il Ministero.

PRESIDENTE. Un altro articolo vorremmo introdurre per estendere alle aziende che ne facciano richiesta di corrispondere l'imposta in modo virtuale, come già è stato disposto per l'imposta sui contratti di borsa a seguito del venir meno dell'articolo 17, anche alle tasse per operazioni a termine e di riporto. Ciò che per i contratti di borsa è concesso con la legge del 1960.

Questi sarebbero i due articoli che potremmo semmai aggiungere quando arriveremo a trovare loro il più idoneo collocamento.

Stretto dalla brevità imposta da questa discussione e soprattutto persuaso delle conoscenze dei colleghi in materia, non vorrei aggiungere altro. Ho cercato di introdurre un discorso che dovrà essere continuato con i suggerimenti dei colleghi, che — io penso — concorderanno tutti nel confortare dal punto di vista sostanziale il disegno di legge che stiamo esaminando.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alpino. Ne ha facoltà.

ALPINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Nel presentare il disegno di legge sulla « cedolare d'acconto », il Governo, pur ripromettendosi in linea di fatto un risultato sostanzioso — tant'è che il disegno di legge è legato alla copertura di taluni provvedimenti di spesa — si è preoccupato di dimostrare che non si tratta di un nuovo tributo.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Comunque, qualcosa di molto nuovo c'è, in quanto, praticamente, emerge un finanziamento forzoso imposto ai contribuenti in favore dell'Erario, per la prospettiva, alquanto incerta nella sua dimensione, ma certissima nei suoi verificarsi, di un grosso rimborso globale da effettuarsi sulle somme riscosse.

Sotto tale profilo ci appare che, oltre all'eccezione di incostituzionalità già sollevata per questa nuova e ampia applicazione del condannato principio del *solve et repete* — con l'aggravante certezza delle « ripetizioni » — ci sia una seconda eccezione da porre in base all'articolo 81 della Costituzione. Infatti, il disegno di legge, per un verso assunto a copertura di altri provvedimenti, per l'altro implica chiaramente l'ipotesi di rimborsi, cioè di minori entrate, e per queste, con la stessa approssimazione praticata nel valutare l'introito, occorrerebbe indicare i mezzi per farvi fronte.

Vogliamo subito rilevare, ad ogni buon conto, i lati positivi del disegno di legge, primo fra tutti il realistico smantellamento dell'articolo 17 della legge Tremelloni, che ormai appare a tutti inapplicato e inapplicabile in rapporto alle finalità fiscali, quanto mai complicate ed astratte, che gli erano state assegnate. Esso fu concepito come un perfezionamento del regime di nominatività generale obbligatorio dei titoli azionari, istituito col regio decreto legislativo 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito in legge 9 febbraio 1942, n. 92, in base a scopi strettamente connessi allo stato di guerra: favorire il finanziamento della medesima, convogliando i risparmi verso le emissioni pubbliche e alimentando il cosiddetto circuito dei capitali, ed evitare un troppo rapido processo inflazionistico a causa di una corsa indiscriminata dei capitali monetari verso gli impieghi reali. È bene ricordare che su questa visuale contingente del provvedimento aveva convenuto la stessa Commissione economica della Costituente, composta di uomini sicuramente non alieni dalle innovazioni e riforme più profonde sia nei principi e sia negli istituti e nelle strutture del Paese. In un suo rapporto all'Assemblea costituente, la Commissione stessa rilevava:

« Dalle risposte di questionari e dagli interrogatori di esperti, la Commissione ha potuto accertare l'opinione unanime degli interpellati sugli effetti dannosi della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Questo provvedimento avrebbe allontanato il risparmio dal mercato dei valori mobiliari, senza

per altro aver conseguito neppure i suoi scopi fiscali. Tutti perciò ne auspicano la più sollecita abolizione. Nel caso che per ragioni contingenti non ne fosse possibile l'immediata abolizione, alcuni suggeriscono provvedimenti di attenuazione, come la girata in bianco dei titoli nominativi, che esiste in alcune legislazioni straniere... Lo scopo al quale le mitigazioni prima e l'abolizione poi della nominatività dovrebbero tendere, sarebbe la maggiore diffusione degli investimenti azionari anche tra la massa dei modesti risparmiatori ».

A chi si meravigli della posizione così netta assunta dalla Commissione, c'è da ricordare la visuale assai realistica di quel particolare momento, nel quale tutti i partiti, compresi quelli di estrema sinistra, erano impegnati in responsabilità di governo. Proprio in quell'epoca il comunista Scoccimarro, come Ministro delle finanze, e cioè come il più qualificato membro del Governo nella materia, faceva all'Assemblea costituente — 16 giugno 1947 — la seguente dichiarazione:

« La Borsa è l'organismo più perfetto e più delicato creato dall'economia capitalistica nel suo sviluppo storico. Essa assolve una funzione utile e necessaria; pensare di sopprimere la Borsa, permanendo il sistema della economia capitalistica, è una sciocchezza. Tra le funzioni della Borsa è anche quella della speculazione: prevedere lo sviluppo avvenire della situazione economica per adeguarvi gradatamente il meccanismo economico, in modo da evitare sbalzi improvvisi di prezzi. La Borsa e la speculazione sono un po' come il volano del meccanismo economico: lo speculatore prevede l'avvenire e gradatamente vi adegua la realtà con enorme beneficio della società. Questa è la speculazione sana, utile, che assolve a una funzione economica importante e che bisogna difendere ».

GRILLI GIOVANNI. Ma, non è problema di questa legge! Anzi, quello che lei dice apre possibilità per la Borsa!

ALPINO. Siccome è una nostra rivendicazione quella di liberalizzare, quindi mi permetta che dica questo!

Ora, in sostanza, si può essere in favore o contro un sistema basato sul risparmio privato e sulla libera iniziativa, ma finché questo sistema sussiste è nell'interesse generale che i suoi strumenti, tra cui le Borse, funzionino con la massima efficienza. E, invece, contro la « speculazione », così esattamente chiarita nella sua funzione dalle citate dichia-

razioni dell'allora Ministro Scoccimarro, si appuntava pochi anni dopo l'articolo 17 della legge Tremelloni - 5 gennaio 1956 - volto a conseguire un'applicazione integrale e più esatta dei fini fiscali della nominatività, stabilendo il fine della tassazione analitica dei cosiddetti utili differenziali, cioè dovuti alla compra-vendita dei titoli, e badando a fornire anche una completa rilevazione dei riporti. In verità, il compianto onorevole Vanoni, a proposito di quest'ultimo obiettivo, aveva avuto occasione in precedenza di contestare la necessità di nuove apposite norme, dichiarando - Agenzia economica finanziaria del 12 aprile 1952 - quanto segue:

« Dall'applicazione del sistema previsto si traggono due importanti conseguenze pratiche: la prima è che l'operazione di riporto non comporta variazioni nella intestazione dei titoli presso lo Schedario generale; la seconda è che viene presa nota dell'operazione nella scheda dell'intestatario. Si può dunque escludere che mediante operazioni di riporto con aziende di credito si siano potute porre in esame sistematiche evasioni all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e alle altre imposte, salvo l'ipotesi, atteso il vastissimo movimento di titoli che lo Schedario generale deve seguire ed annotare, che in qualche caso il medesimo non abbia registrato esattamente i movimenti. La finanza, per altro, avvalendosi delle facoltà conferite dalle disposizioni sulla nominatività obbligatoria e delle potestà di controllo e di ispezione previste dalla legge di imposta, è in grado di eseguire indagini approfondite quando presuma che le risultanze dello Schedario non corrispondano alla realtà. Decisiva importanza ha, a questo riguardo, l'articolo 47, secondo comma, del decreto-legge 11 febbraio 1947, n. 1131, per il quale, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, le società per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli, quando risultino dal libro-soci ».

Non sappiamo se a quell'epoca i libri-soci delle società fossero in grado di dare un panorama più esatto e completo di quello attuale. Comunque, a smontare dalle fondamenta l'intero castello dell'articolo 17, varrebbe quanto a tale proposito scriveva Luigi Einaudi, dichiarandone irrilevante e illusorio il fine:

« È assai dubbio che i contratti di Borsa diano luogo, salvo eventi di svalutazione monetaria - ma, allora esistono veri redditi? - a risultati complessivamente positivi. Quan-

do la tendenza è al rialzo, tutti guadagnano e la finanza lucrà l'imposta sulle differenze in più; quando la tendenza si volta, lucrano solo i pochi ribassisti dai nervi di ferro e i rialzisti scornati hanno diritto di dedurre le perdite subite in Borsa dal totale degli altri loro redditi. Dubito assai che il guadagno netto di maggior tributo a favore della finanza equivalga, anche lontanamente, al netto ricavo di una surrogatoria, esatta senza quasi alcuna spesa e senza impianti meccanografici, a mezzo dei soliti foglietti bollati ».

Poiché nella legge si veniva a identificare l'operatore borsista come un qualunque imprenditore commerciale, è chiaro che gli si doveva applicare la compensazione quinquennale di utili e perdite, istituita dalla stessa legge Tremelloni. La rilevazione più diligente avrebbe finito col non trovare utili, dovendo in ogni caso escludere il cassetista quando vendeva titoli detenuti da lungo tempo realizzando un guadagno, che ha pura natura patrimoniale.

Ciò nonostante - e pur conoscendo le insufficienze dello Schedario generale - non si esitò a gravare il medesimo con le montagne di denunce prescritte dall'articolo 17, mentre i prevedibili effetti di ordine tecnico ed economico portavano al quasi annullamento dell'attività borsistica. Basti qui ricordare i dati del movimento dei nostri mercati. Nel 1955, anno che già non si poteva ritenere normale perché turbato da alterne notizie sull'iter parlamentare dell'articolo 17, le transazioni del comparto azionario ammontarono a lire 950 miliardi; nel 1956, nel cui primo semestre l'articolo 17 non era ancora entrato in funzione e nel cui secondo semestre si ebbe l'applicazione iniziale, le transazioni discesero a lire 297 miliardi; nel 1957 discesero addirittura a lire 161 miliardi per risalire nel 1958 appena a lire 259 miliardi. Il rapporto dei titoli azionari negoziati con quelli in circolazione, che costituisce un dato più rappresentativo, è stato alla Borsa di Milano, secondo quanto ha dichiarato il professor Giorgio Pivato in un recente discorso; pari al 29,8 per cento nel 1955, scendendo a 8,41 nel 1956, a 3,4 nel 1957 e 5,1 nel 1958. Nonostante i correttivi escogitati con la formula « contante a giorni » e riporto staccato, tacitamente ammessi dagli organi di vigilanza, la percentuale suddetta, sempre secondo il professor Pivato, è risalita appena a 8,4 per cento nel 1961 ed è facilmente immaginabile che, a cagione degli eventi politici e della nazionalizzazione elettrica, sia nuovamente discesa nel 1962.



La stasi determinata nel 1956 aveva rinfocolato le polemiche già serpeggianti sulla nominatività generale obbligatoria dei titoli azionari e, mentre al Senato il senatore Guglielmo proponeva una soluzione pratica immediata, sostituendo alla valanga delle denunce la più rigorosa tenuta del libro delle operazioni da parte degli agenti di cambio, si cercava in più sedi — e specialmente presso l'Istituto di studi parlamentari con un'apposita commissione di tecnici, presieduta da chi vi parla e comprendente anche il collega onorevole Trombetta — di arrivare a un'organica e coerente riforma della nominatività, che conciliasse la piena tutela delle riconosciute esigenze del fisco con quella delle non meno urgenti ed importanti esigenze del mercato, cioè della circolazione dei titoli, gravemente ostacolata dalle ultime restrizioni.

In quella sede si rilevava ben presto che la più svelta e comoda formula di conciliazione sarebbe stato il ripristino del vecchio ordinamento, lasciando all'azionista la scelta del regime dei propri titoli: tenerli nominativi, subendo quindi le rilevazioni e la normale tassazione progressiva dei tributi personali, oppure convertirli al portatore, pagando un'imposta cedolare condensatrice dei tributi personali suddetti. Il difficile stava però nel fissare una giusta ed efficiente aliquota di tale cedolare, che doveva essere alta per i grandi redditi e nel contempo non iniquamente spoliatrice per i redditi minori, che sarebbero tenuti a pagare non più di un 3, 4 per cento in complementare. D'altra parte, illusoria ed estremamente complicata nella sua procedura appariva una cedolare collegata alla progressività, come del resto conferma il farraginoso e sperequato meccanismo previsto dal disegno di legge in esame.

La preferenza andò pertanto a un meccanismo modellato sul sistema cosiddetto americano è cioè: 1°) semplificazione e facilitazione della circolazione dei titoli, con la facoltà della girata in bianco o all'ordine nell'intervallo fra i successivi pagamenti di dividendi; 2°) istituzione, per contro, della cedola nominativa, mediante rilevazione uniforme e generale del pagamento dei dividendi, con relativo controllo dell'intestazione dei titoli; 3°) comunicazione dei pagamenti, implicante anche la precisazione dei possessi azionari, alle società e al Ministero delle finanze, per l'opportuno aggiornamento sia dei librosoci e sia dello Schedario generale azionario, impegnato quest'ultimo da un lavoro incomparabilmente ridotto — con una sola comunicazione annuale — e reso così strumento di

controllo — e di preventiva buona ispirazione — delle dichiarazioni dei contribuenti. A questo obiettivo di fondo si ispira anche il disegno di legge in esame, come vedremo.

Per restare al punto che siamo venuti trattando, cioè allo smantellamento dell'articolo 17, si rileva che ciò comporta in sostanza l'abbandono del principio della tassazione degli utili differenziali. A tale abbandono — e pertanto al giudizio espresso da Einaudi e da noi in ripetute occasioni e sedi — aderisce ora il disegno di legge, nella cui relazione si leggono frasi come questa:

« E convinzione dei tecnici che senza gravi inconvenienti si possa emendare il sistema del 1942 alleggerendo gli operatori economici da una rete di comunicazioni e di adempimenti che finora hanno avuto più un peso psicologico che effettivo. Il disegno di legge consentirebbe di alleggerire sensibilmente i trasferimenti dei titoli e le operazioni sui titoli, evitando le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari attualmente imposte per ogni trasferimento e per talune operazioni. Questa semplificazione non danneggerebbe gli aspetti fiscali della nominatività, poiché si ritiene dai più che siano essenziali gli elementi rilevati all'atto del pagamento dei dividendi o della partecipazione alle assemblee. Per quanto riguarda gli utili derivanti da speculazioni sui titoli, gli esperti sono dell'avviso che il fenomeno abbia importanza pratica, almeno ai fini fiscali, assai inferiore di quanto spesso viene ritenuto, perché si deve tener conto, nel valutare la massa degli utili, della massa delle perdite; senza contare che, con l'ordinamento in atto, la relativa registrazione è assolutamente difficile. Va ricordato pure che, per effetto del decreto-legge 30 giugno 1960 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, le tasse sui contratti di borsa sono state adeguatamente maggiorate, onde può ben dirsi anche che le speculazioni non siano del tutto esenti ».

Sono nella quasi totalità, ripetiamo, le considerazioni che siamo andati svolgendo per anni e ci compiacciamo di questa realistica revisione, anche se operata con ben sei anni di ritardo e dopo tante traversie arretrate al mercato. Si ripiega finalmente sul concreto e sull'essenziale, che è costituito dall'annuale rilevazione dei redditi e, quindi, dei possessi azionari.

Altro punto all'attivo del disegno di legge è l'estensione di un'imposta virtualmente secca, cioè non suscettibile di rimborso in

quanto i soggetti non sono tassati in Italia nei tributi cui la « cedolare » si aggancia (imposta complementare, imposta sulle società), ai titoli aventi intestazione straniera, tra i quali si annidano ingenti possessori di cittadini italiani i quali, per evidenti ragioni di ordine fiscale, hanno procurato a tali possessori l'intestazione ed enti bancari o finanziari oppure ad apposite società proprie, aventi sede all'estero. Più volte abbiamo denunciato ai competenti ministri la grave ed iniqua sperequazione di trattamento fiscale fra i grossi possessori azionari, addestrati e attrezzati per sfuggire in quel modo alla rilevazione e alle tassazioni, e i medi e piccoli possessori, soggetti a tutti i vincoli e gravami conseguenti alla nominatività generale obbligatoria.

Il 29 maggio 1959 alla Camera (Alpino - Intervento sui bilanci finanziari) notavamo: « A pagina 144 della relazione economica si precisa che nel 1958 l'afflusso di capitali esteri in Italia è stato di dollari 173 milioni e che in tale cifra concorre per il 10 per cento il Liechtenstein, soggiungendo che " trattasi per altro di operazioni provenienti da quel paese ma interessanti cittadini di altra nazionalità ". L'espressione è meno ingenua di quanto non vorrebbe sembrare: quale sarà mai quest'altra nazionalità, che deve prendere sede fassulla nello sperduto principato alpestre? Anche gli onorevoli ministri competenti sanno trattarsi di enti e capitali italiani, che hanno assunto residenza ed etichetta estere per chiari fini fiscali. Del resto ciò è apertamente propagandato e basta che io citi una delle tante circolari diffuse in Italia da banche e società finanziarie svizzere; premesso che " la legge italiana consente solo azioni nominative ", essa avverte che in Svizzera sono emessi certificati di azioni di società italiane, al portatore e liberamente negoziabili, con cedole pagabili in franchi. Poiché colà sono stranieri anche gli italiani questi sono elegantemente invitati a fruire del meccanismo. Insomma, chi vuole può tenersi le azioni all'estero, senza nominatività né tasse, che restano sulle spalle dei cittadini inesperti o... ligi alle leggi ».

GRILLI GIOVANNI. Si tratta di pochi italiani che appartengono ad un certo ceto.

ALPINO. Un ceto i cui giornali lustrano le scarpe a voialtri. Io mi limito a rilevare il fenomeno, la legge provvederà.

In quell'intervento notavamo che la premessa era di adeguare il nostro regime azionario a quello dei paesi associati nel M.E.C. o a noi vicini, così da creare un'indifferenza (cioè un giudizio puramente economico) nel-

l'investire in Italia o all'estero, soggiungendo: « C'è da abolire il privilegio ora concesso agli stranieri (veri o fasulli) e riassorbire quello dei cittadini ai quali, per il fatto di avere investito in Sicilia o in Sardegna, è concessa la franchigia dalla nominatività e dai tributi personali. Ciò è urgente perché, per iniziative già annunciate il privilegio minaccia di estendersi alle restanti regioni a statuto speciale, che non hanno neppure la scusa di essere depresse ».

Si alludeva qui all'iniziativa allora in corso per il Trentino Alto-Adige. Anche nell'intervento dell'anno successivo sui bilanci finanziari (8 giugno 1960) richiamavamo la necessità di una soluzione nei termini seguenti: « Quanto al problema del regime italiano dei titoli azionari, mi sorprende che esso non esista neppure nell'esposizione del Governo e della Banca d'Italia sull'andamento finanziario del paese. Nel mio intervento dell'anno scorso sottolineavo la conferma, implicitamente data dalla relazione economica dell'ampiezza del fenomeno dell'immigrazione dei possessori azionari all'estero (ove godono dell'anonimato e dell'esenzione dai tributi italiani) e la necessità di una riforma che... elimini l'ingiusta discriminazione a danno dei medi e piccoli risparmiatori azionari, ligi alla legge o meno esperti nell'evadere ».

Con pieno consenso, quindi, vediamo sancito per i titoli con intestazione estera il principio di una tassazione secca la quale, seppure difficilmente parificabile alle più probabili aliquote che taluni redditi dovrebbero pagare in Italia varrà a correggere la lamentata sperequazione. E ugualmente concordiamo per l'effettiva tassazione secca sulle azioni anonime delle società costituite in base alle leggi regionali all'uopo emanate in Sicilia, Sardegna e Trentino Alto-Adige: il cui anonimato avrebbe dovuto intendersi come mezzo di attrazione di capitali col vantaggio della facilità di circolazione, ma non con una sottaciuta autorizzazione ad evadere i tributi personali, creando un grosso e irregolare privilegio nella delicata materia dei doveri fiscali.

La questione di un privilegio di riassorbire in un assetto generale del trattamento azionario era già stata sollevata, nel luglio 1954, da un'interrogazione Alpino-Malagodi. Più tardi nella discussione del bilancio 1955-1956 del Ministero delle finanze, era un relatore, onorevole Tosi, ad auspicare un'armonizzazione del regime dei titoli azionari nell'intero paese, cessando di imporre la nominatività ai capitali e non ai redditi e rimuovendo

« l'ingiusta discriminazione fra titoli siciliani e titoli continentali », con « un atto di morale e giuridica eguaglianza tra cittadini di una stessa nazione ».

RESTIVO. Era un ricordo un po' tardivo.

ALPINO. Mi limito a rilevare il fatto.

E parecchio tempo dopo il Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera onorevole Valsecchi, dopo aver riconosciuto (Agenzia Economica Finanziaria - 16 luglio 1960) che si era troppo presunto sulla facilità di applicazione dell'articolo 17 e che i fatti avevano smentito tali presunzioni, lamentava l'impossibilità di una armonica normalizzazione del trattamento dei titoli azionari a causa del regime anomalo esistente in tre regioni a statuto speciale, concludendo che si doveva riprendere tutta la materia « per poter pervenire alla percezione della giusta imposta nel comparto della proprietà e del movimento dei titoli azionari ».

Se non la sperequazione di regime giuridico, si bada ora a correggere almeno quella di trattamento fiscale. È tanto più notevole l'odierna respiscenza in quanto lo Stato italiano battuto nella sua opposizione alla legge siciliana del 1948 aveva addirittura rinunciato a resistere alle successive analoghe leggi della Sardegna e del Trentino-Alto Adige, risolvendosi ad intervenire solo in presenza dell'iniziativa ultima, quella della Valle d'Aosta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisogna cominciare dai piccoli.

RESTIVO. Per compensare gli alti, che sono incontrollati.

ALPINO. Onorevole collega, sono d'accordo con lei. A tale mutamento di condotta ha probabilmente concorso una nostra interrogazione del 6 maggio 1959 contro « le annunciate iniziative per il ripristino delle azioni anonime nelle restanti regioni a statuto speciale, che porterebbero ad ampliare ulteriormente senza neppure riferimento a specifiche depressioni locali, le zone di immunità fiscale ».

Il Ministro delle finanze aveva allora risposto nei termini seguenti: « Le iniziative tendenti a sopprimere in altre regioni a statuto speciale la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, in analogia a quanto già attuato con provvedimenti adottati dalle autorità regionali in Sicilia e in Sardegna, qualora dovessero essere concretate, porterebbero un ulteriore e grave squilibrio nel sistema stabilito dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, il quale presuppone la nominatività obbligatoria di tutte le azioni emesse dalle società aventi sede nella Repubblica. Le ec-

cezicini già introdotte hanno avuto sin'ora una portata piuttosto limitata, ma è evidente che proseguendo su questa via si verrebbe a neutralizzare il vantaggio concesso all'economia delle suddette regioni, mentre rimarrebbe seriamente compromesso il sistema della nominatività obbligatoria. Per questa ragione chi vi parla, d'intesa col Ministero del tesoro è dell'avviso che il problema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari debba essere esaminata sotto l'aspetto degli interessi generali del paese, evitando di adottare frattanto ulteriori soluzioni parziali ».

La risposta è ancora evasiva e in parte contraddittoria, con l'accenno ai generici « vantaggi » concessi attraverso i titoli anonimi. Perciò possiamo compiacerci oggi nel vedere avviata una parità di trattamento, sia pure con diverso procedimento degli azionisti dell'intero paese. Il comportamento che i portatori di azioni regionali terranno, dopo il pagamento di una cedolare secca, potrebbe anche servire di orientamento sull'efficacia di una riforma della nominatività basata eventualmente su questo sistema.

La parità di trattamento, per intanto, non appare neppure realizzata nel ben più omogeneo campo costituito dai cittadini del resto d'Italia e ciò per effetto della bardatura dell'acconto cedolare, pesante e farraginoso, e delle diverse situazioni che ne derivano per i percettori di redditi azionari. Anche in questo caso il punto dolente è costituito dall'aliquota e comunque è chiaro che, qualunque fosse la sua misura, gli inconvenienti non sarebbero eliminati. Non c'è dubbio, nell'odierno stato della platea tributaria italiana, che l'aliquota del 15 per cento è altissima e generalizza l'ipotesi del rimborso per una gran parte dei contribuenti.

Il Ministro delle finanze, nella prima dichiarazione rilasciata all'atto della redazione del disegno di legge, ha sbrigativamente dichiarato che « pochi saranno i casi di rimborso » e, inoltre, che, quanto alla celerità, ciò « dipenderà dagli uffici competenti ». Nulla sappiamo dei conti del Ministro e non sono disponibili dati sufficientemente dettagliati sulla distribuzione per classi di reddito del totale imponibile dell'imposta complementare. Dai dati dei ruoli ordinari di seconda serie del 1960 - per l'imposta dell'anno 1961 - si ha che i contribuenti per imponibili superiori a lire 20 milioni - classe comportante l'aliquota di 11,08 per cento - ammontano a 540, i quali nei ruoli ordinari di seconda serie del 1961 - per l'imposta dell'anno 1962 - aumentano a 638, su un totale di iscritti di

901.314. Dunque, parecchio meno dell'uno per mille; che può forse essere raggiunto considerando che, in base agli inasprimenti recati dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, l'aliquota 15 per cento scende all'imponibile di circa lire 16,5 milioni.

È ben vero che il 15 per cento di acconto, applicato sui soli dividendi, coprirà la tassazione dell'intero imponibile di complementare dei singoli contribuenti, compresi i redditi professionali e aziendali e così via. Ma intanto è difficile che, aggiungendo la parte finora non denunciata su circa 300 miliardi di dividendi azionari ai circa 2.000 miliardi del totale denunciato in complementare, si possa capovolgere la situazione. È comunque chiaro che, ricordando come i redditi di stipendi già paghino la ritenuta di complementare, in tutti i casi in cui i redditi azionari abbiano una notevole consistenza e gli altri redditi non siano elevati — o magari non esistono — ci sarà luogo a rimborso.

Resta l'ipotesi che il Governo si proponga, esasperando le già defatiganti complicazioni e lungaggini delle procedure, di scoraggiare le richieste di rimborso che piovono dalla massa dei piccoli e medi azionisti. Ci rifiutiamo di credere a propositi del genere, tra l'altro ben poco sociali, perché la massa di tali contribuenti già risulterebbe fortemente gravata dall'applicazione, sugli imponibili esatti, delle aliquote attuali le quali sono determinate — come rileva l'articolo 1 della proposta di legge n. 1931 (di iniziativa, si noti, dei deputati socialisti Mariani, Menchinelli e Bertoldi) — « in modo evidente sul presupposto di una evasione fiscale larga e costante », onde risultano ovviamente pesanti quando gli imponibili coincidano con i redditi reali.

Comunque, per ridurre la massa potenziale dei rimborsi, come ha ricordato l'onorevole Valsecchi, si è escogitato l'espedito di cui al quarto comma dell'articolo 1, cioè l'esenzione della ritenuta per coloro che dimostrino di non essere iscritti nei ruoli della complementare e cioè di non raggiungere il minimo imponibile. A parte che tale procedura potrebbe risultare anche più laboriosa di quella di rimborso, sta di fatto che in definitiva si vengono a praticare ai contribuenti quattro diversi modi di trattamento:

1) Esenzione dalla ritenuta, per coloro che sono effettivamente — o che sono riusciti a dimostrarsi — al di sotto delle lire 720 mila di reddito imponibile, mediante esibizione del relativo certificato rilasciato dagli Uffici delle imposte;

2) Esenzione dalla ritenuta, per coloro che, senza impegno di presentazione anche dei certificati suddetti, si presumono al di sotto del minimo imponibile — anche nel caso del reddito di lavoro, o di professione, o d'altra natura — per il fatto di essere soci delle cooperative e delle banche popolari — per queste nei cinque anni iniziali — di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1;

3) Procedura di rimborso, per i contribuenti che risultano al di sopra del minimo imponibile, però con tassazione al di sotto della ritenuta subita sui redditi azionari;

4) Ritenuta pura e semplice, per coloro che registrano una ritenuta inferiore all'imposta dovuta sul reddito complessivo e che pertanto dovranno prendere l'iniziativa — con la denuncia dei redditi azionari nella denuncia complessiva — per pagare in via normale le maggiori somme dovute in complementare.

A proposito di queste ultime, che sono numerose e che tuttavia rappresentano una quota imponente del patrimonio azionario italiano — e richiamo qui l'attenzione non solo dell'onorevole rappresentante del Governo, ma anche dell'onorevole Grilli, in riferimento alla precedente interruzione! — v'è da ricordare come esse siano in gran parte trasfuse — e confuse — nelle società finanziarie nazionali o estere. Mentre nel caso delle società estere la ritenuta cedolare funzionante come imposta secca chiude in modo forfettario e definitivo la questione fiscale, per le altre la ritenuta diventerebbe secca solo per la parte eventualmente non compensata nell'imposta sulle società. È bensì vero che ci sarà l'incidenza del 15 per cento — nonché quella di una eventuale maggiore aliquota, quando si proceda alla denuncia ai fini della complementare — nella distribuzione degli utili delle società finanziarie ai loro soci; ma si tratterà qui di utili già filtrati — e in parte compensati con spese o passati a riserve — nell'ambito della gestione delle società. In sostanza, la questione della tassazione in sede personale degli utili non distribuiti dalle società di capitali, sollevata dalla Finanza anche dopo l'istituzione dell'imposta sulle società e tuttora non abbandonata, resterebbe liquidata di fatto, se non di diritto.

Dalla situazione così prospettata discende un grosso impegno di lavoro per gli uffici fiscali, anche e anzitutto per il rilascio dei famosi certificati di non iscrizione, che comportano probabilmente un minimo di istruttoria, intesa ad accertare come i redditi azionari, di cui si richiede l'esenzione, non abbiano, per effetto, sommandosi ad altri red-

diti denunciati oppure non ancora conosciuti, di portare il contribuente al di sopra del limite imponibile. Altra grossa fonte di lavoro, alla cui puntuale ed efficiente esecuzione saranno particolarmente sensibili i contribuenti saranno i procedimenti di rimborso, che riguarderanno presumibilmente la maggioranza dei soggetti.

Un rimborso, onorevole Ministro, che viene disposto in linea d'ufficio, ma che viene disposto soltanto su ricorso dell'interessato. Non vedo altre fonti. In questo senso, è una bella prova di buona fede!

Da parte degli uffici finanziari pare si sia già ammesso, che sarà praticamente impossibile per essi di consegnare alle esattorie entro il 31 dicembre, come dall'articolo 3 del disegno di legge, gli elenchi di rimborso unitamente ai ruoli nominativi da mettere in riscossione per l'anno successivo. La formazione di tali elenchi si presenta complicata e difficile in quanto dipende dalla complessità delle operazioni di raccolta e controllo dei dati denunciati dai contribuenti, sulla cui base possano operarsi i conguagli tra la ritenuta del 15 per cento e l'imposta liquidata in definitiva sui redditi utili dei singoli. V'è qui da rilevare che l'interesse sui rimborsi dovrebbe decorrere dalla data dell'effettivo versamento delle ritenute all'erario, cioè dal momento in cui le somme eccedenti il dovuto sono divenute indisponibili per i contribuenti di fatto e, invece, fruttuose per l'erario.

Un problema anche più grosso è quello del gravoso e oneroso lavoro addossato alle banche, per le quali si prevede l'espletamento di almeno 15 milioni di comunicazioni...

Penso che siano anche troppe, ricordando che si tratta, in genere, di titoli diversi; non solo, ma che possono anche essere diversi i possessori e le sedi!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*: Sapendo che più aumenta la confusione meno noi vediamo chiaro, avranno cura, i clienti dell'onorevole Alpino e dell'onorevole Grilli, di aiutare le banche! L'intelligenza il cittadino italiano l'ha sempre avuta. D'altra parte l'hanno insegnato anche a me quando iniziavo il lavoro in questo campo, quando hai torto devi fare una sola cosa: molta confusione!

ALPINO. In ogni modo questo lavoro va fatto; non c'è altra via. Se vogliamo arrivare ad una classificazione, ad una centralizzazione dei redditi azionari, bisogna sempre passare da questa strada. E, quindi, una mole di lavoro ci sarà. Comunque, non si può prescindere da tutta questa rilevazione e bisogna

pertanto pensare che ci vorrà l'istruttoria semplificativa. Ma io dico, in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Valsecchi: ci troviamo davanti a una massa di titoli; il pagamento dei dividendi e la rilevazione o raccolta di tutti questi dati interviene quando l'attività borsistica continua a svolgersi e in cui, per esempio, una banca può risultare intermediaria di un solo certificato che riguarda magari centinaia di acquirenti e rappresenta, quindi, la sintesi di infiniti rapporti di credito e debito della banca stessa con altre banche, con le proprie filiali, con la clientela, con gli agenti di cambio. E, magari, ripeto, è un certificato solo. E, poi, vi sono i famosi titoli volanti che restano magari in giro un mese!

Per contesto vi sono delle posizioni che risultano da centinaia di certificati. Si consegnano cinquanta certificati da un'azione su cui dovremo andare a vedere l'ultima girata, perché ognuno avrà una girata di epoca diversa.

Bisogna cercare il metodo più rapido e più semplice possibile per superare la difficoltà della rilevazione dell'ultima girata per cui per i soggetti tassabili in base al bilancio sarebbe opportuno seguire la via che ha indicato l'onorevole Valsecchi.

Dicevo: un problema anche più grosso è quello del gravoso e oneroso lavoro addossato alle banche, per le quali si prevede l'espletamento di almeno 15 milioni di comunicazioni, laboriose e delicate, comportanti specifiche responsabilità. Ci rendiamo perfettamente conto che tale lavoro resta indispensabile quando si voglia arrivare all'effettiva rilevazione dei redditi azionari e alla loro classificazione e centralizzazione, mediante le denunce intese ad aggiornare i libri soci delle società e lo schedario generale.

Da questo sistema non si può prescindere, per applicare in via esatta e progressiva la tassazione personale; ciò non toglie che si debbano semplificare al massimo gli adempimenti e ridurre, se non eliminare i molti inconvenienti fin d'ora segnalati. In proposito riportiamo alcune delle principali osservazioni pratiche fatte dagli ambienti interessati.

La circolazione dei titoli azionari è sovente resa difficile dall'esistenza di pezzature inadeguate alle necessità. Dalle stanze di compensazione giungono spesso vere masse di azioni rappresentate talora da un solo o da pochi certificati; oppure per contro da migliaia di certificati unitari o di taglio minimo, il che comporta un grosso lavoro nei frazio-

namenti e nelle intestazioni agli aventi diritto. Con i nuovi adempimenti il disagio verrebbe ad aggravarsi per la mancata possibilità di rilevamento in sede di stacco dei dividendi e ben laboriosa sarebbe la dimostrazione della reale posizione dei contribuenti.

Basti pensare che una banca, al momento dello stacco, potrebbe trovarsi intestataria di un solo certificato di decine di migliaia di azioni da ripartire, risultante di una miriade di posizioni creditrici e debentrici nei confronti di clienti, filiali proprie, banche corrispondenti e altri, onde si viene in pratica forzatamente a creare un'artificiale circolazione di buoni cassa.

Un esame approfondito delle difficoltà di simili situazioni, in connessione con i riporti e le liquidazioni di Borsa, porta ad affermare la necessità dell'adozione di un criterio univoco, da parte delle società con titoli quotati, per quanto riguarda il pagamento delle cedole. Quando l'assegnazione di utili sia deliberata in assemblee tenute nel periodo che intercorre tra il giorno dei riporti e quello della liquidazione mensile, si dovrebbe almeno porre in pagamento tali utili il giorno successivo alla seconda liquidazione dopo l'assemblea; nel caso inverso, il pagamento dovrebbe essere effettuato il primo giorno successivo alla liquidazione di borsa immediatamente dopo l'assemblea.

La difficoltà più grave, cagionata dall'elevatissimo numero di certificati di piccolo taglio in circolazione e dai frazionamenti, riguarda la rilevazione dell'ultima girata sui titoli presentati per la riscossione del dividendo. Di fronte a tante complicazioni ci si chiede a quale risultato utile miri la comunicazione allo schedario della data dell'ultima girata. Riesce infatti difficile valutarne l'utilizzazione per altri motivi che non siano la determinazione, agli effetti della detrazione prevista dal terzo comma dell'articolo 3, del periodo in cui i titoli sono rimasti in possesso dei soggetti tassabili in base a bilancio. Sarebbe allora opportuno limitare il rilevamento della data dell'ultima girata a tali soggetti, tralasciandolo almeno per le persone fisiche.

Nei riguardi delle società, c'è anzitutto da notare che il pesante lavoro connesso alla rilevazione porterebbe, quanto meno, il vantaggio dell'aggiornamento periodico del libro soci, al quale verrebbe ridata la funzione di certificazione dei possessi azionari e di base per la partecipazione alle assemblee.

ALBERTINI. Poiché le società non hanno più il libro soci alle assemblee interviene chi

vi ha diritto in base al titolo che ha depositato. Ora si è avuta una questione giudiziaria in cui uno aveva partecipato all'assemblea in base al titolo ed aveva impugnato, ma poi era stata impugnata la validità della sua impugnativa in sede giudiziaria.

ALPINO. Per incidenza, si nota che sarebbe quanto mai opportuno concentrare nelle società tutte le comunicazioni allo schedario generale, relative agli utili pagati agli azionisti, così da eliminare qualsiasi timore di probabili duplicazioni, trattandosi di fatto della semplice trasmissione della copia del libro-soci.

Sui riflessi più strettamente tecnici dei meccanismi, nei riguardi delle società, si osserva quanto segue:

1°) Tassazione degli acconti: le disposizioni dell'articolo 21 appaiono palesemente inapplicabili: l'esazione della ritenuta 15 per cento sugli acconti già distribuiti non può avvenire a carico degli effettivi beneficiari in quanto essi hanno già incassato gli importi loro spettanti e in molti casi possono aver venduto i titoli. Assurdo sarebbe pensare di effettuare l'intera ritenuta sui saldi del dividendo, in quanto si graverebbero coloro che abbiano acquistato titoli sui quali già si sia corrisposto un acconto. Vale a dire che, effettuando la ritenuta sul saldo, si rischia di fare pagare su titoli che abbiano già pagato;

2°) Rimborso ritenute sugli esentati: A proposito dell'articolo 1, recante l'esenzione dalla ritenuta a favore delle persone fisiche che producono un certificato di non iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare, si fa notare che esso non prevede modalità e termini per il rimborso degli importi anticipatamente pagati dalle società, le quali sono tenute a corrispondere all'erario la ritenuta sul totale degli utili deliberati ancor prima di averli pagati e quindi di venire in possesso della documentazione che comprova il diritto all'esenzione nei confronti dei piccoli azionisti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo ritenuto che questo fosse il male minore. Al Senato abbiamo sospeso la seduta per discutere su questo punto — lo dico amichevolmente — e abbiamo proposto questo testo per cui la ritenuta viene fatta subito, mentre i certificati saranno presentati in seguito.

ALPINO. La ritenuta deve essere fatta in blocco. Inoltre non è previsto come la società si rimborsi di queste ritenute che non avrebbe dovuto fare e che ha anticipato. Bisognerebbe stabilire dei termini entro cui i certificati de-

vono essere fatti valere per evitare che uno che abbia il certificato non lo faccia valere. In merito noi presenteremo degli emendamenti.

3°) Azioni gratuite. La tassazione di riserve passate a capitale, con distribuzione di azioni o aumenti gratuiti, è opinabile. Comunque, è apprezzabile che si sia stabilita l'assoluta esenzione per le azioni distribuite prelevando l'importo dai sovrapprezzi, corrisposti in altri tempi dagli azionisti come vero e proprio capitale, o dai saldi attivi per conguaglio monetario, che non rappresentano utili di sorta, ma soltanto l'aggiornamento del valore nominale delle quote sociali, a seguito di rivalutazioni operate nel patrimonio sulla base del mutato valore del metro monetario. In questo caso la legge ha voluto ristabilire, dopo gli sconvolgimenti recati dall'inflazione bellica e post-bellica, la verità e l'omogeneità in bilanci che, senza colpa e, anzi, proprio per osservare le norme vigenti, erano divenuti praticamente falsi. Perciò ogni ulteriore disposizione deve favorire la realizzazione dei fini della legge, cioè il definitivo passaggio a capitale di tutti i saldi residui.

4°) Società ex-elettriche. Parrebbe quanto mai doveroso stabilire un'esenzione temporanea per le società ex-elettriche, i cui dividendi avranno per alcuni anni, in tutto o in gran parte, carattere di redditi abbligazionari, derivando dagli interessi pagati dall'ENEL sugli indennizzi non ancora corrisposti. L'esenzione dovrebbe cessare quando i dividendi in parola avessero riacquisito carattere prevalente di redditi di impresa, cioè derivanti dall'attività produttiva.

5°) Assemblee. L'obbligo della registrazione dei titoli per l'intervento alle assemblee potrebbe costituire un forte motivo di astensione, nel caso di società che non abbiano occasione di distribuire dividendi e le cui delibere pertanto assumono interesse minimo per gli azionisti non compresi nel gruppo di controllo. Poiché in tale caso non vi sarebbero redditi da tassare, la norma generale potrebbe essere attivata solo agli effetti interni delle società. Appare per contro interessante garantire una più sincera ed efficiente partecipazione degli azionisti minori, che attualmente usano dare la delega alle banche ove abbiano i titoli in amministrazione o custodia. Si potrebbe stabilire che ogni delega deve essere conferita solo per una determinata assemblea e su un documento ove sia almeno riportato l'ordine del giorno, prima della firma del delegante.

Su un piano più generale è bene considerare l'effetto che il nuovo meccanismo avrà sul comportamento e sulla politica di bilancio delle società. A parte la comprensibile accelerazione nel concludere le distribuzioni gratuite di riserve agli azionisti, prima dell'entrata in vigore della legge, è lecito supporre — ha rilevato un autorevole commentatore finanziario — che le aziende tenderanno a modificare la loro politica dei dividendi e, di riflesso, anche le dimensioni dell'auto-finanziamento. Poiché la cedolare d'acconto incide pure sulle riserve tassate a bilancio, si diminuisce la propensione alla loro costituzione e pertanto l'imposta cedolare si presenta come fattore discriminante a vantaggio di una più elastica remunerazione dei soci, attraverso la distribuzione degli utili di esercizio a svantaggio dell'accantonamento di riserve. È altrettanto chiaro che ci sarà un limite a ciò, suggerito dal confronto tra la percentuale del tributo da pagare sugli utili distribuiti e la percentuale del tributo stesso da pagare a distanza sulle riserve passate a capitale; mentre un altro limite starà nella valutazione della convenienza, da parte delle società, di dover remunerare più ampi capitali sociali, ottenuti con la distribuzione delle riserve in fasi cicliche discendenti.

La prospettiva della minor propensione all'autofinanziamento viene a convergere con le attuali obiettive difficoltà di procedere all'autofinanziamento stesso, in una congiuntura contraddistinta da un rallentamento e soprattutto da un fenomeno generale di inflazione dei costi di produzione e di esercizio, per effetto di una accentuata pressione sindacale e di misure fiscali e sociali di vario genere. Si è rilevato non senza preoccupazione, anche in sedi ufficiali, come in questi tempi sia considerevolmente aumentata la remunerazione e in genere il costo del fattore lavoro, mentre pressoché immutata è rimasta la remunerazione del fattore capitale e quindi la fonte tipica dell'autofinanziamento e della formazione delle riserve. È questa una situazione che deve essere responsabilmente valutata, nei riflessi di quella politica di sviluppo economico che, almeno a parole, tutti vorrebbero sostenere e addirittura accelerare.

Su un piano più contingente, ma anche più importante, c'è da rilevare l'intemperività, a prescindere dal merito obiettivo, di un qualsiasi provvedimento di rigore fiscale riguardo ai redditi azionari nel momento in cui il mercato, in crisi da oltre un anno e poi ancora ulteriormente depresso dal provvedimento dell'ENEL, avrebbe stretta necessità

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

di un periodo di respiro e di tranquillità, per riassorbire gli effetti tecnici e psicologici dell'intervenuta nazionalizzazione di uno dei suoi fattori più importanti. È facile immaginare che, aggiungendo a questi motivi di mortificazione e di sfiducia un onere in parte nuovo e per giunta congegnato in modo gravoso a causa del totale anticipo del 15 per cento, con l'approssimarsi della campagna dei dividendi molta gente baderà ad alleggerirsi tanto o poco dei titoli, pensando di ricomprarli magari dopo pagati i dividendi. E non è altrettanto facile immaginare chi possa comprare in tale periodo, considerando poi che anche eventuali gruppi di sostegno non potrebbero reggere allo sforzo necessario per impedire una ulteriore discesa delle quotazioni.

Tutto, ciò premesso, se realmente si ritiene non procrastinabile il provvedimento, dovremmo almeno alleviarlo di quanto non sia essenziale per il raggiungimento del proposto fine di perequazione fiscale. Da tale fine esula totalmente, a nostro avviso, l'esazione di un acconto comprensivo di un grosso finanziamento forzoso, da restituire attraverso procedure laboriose e defatiganti, acconto che tra l'altro risulta:

a) suscettibile di una doppia eccezione di illegittimità costituzionale;

b) fonte di sperequazioni di trattamento e di incidenza fra i contribuenti, a seconda della classe di reddito cui appartengono e, praticamente, in misura crescente man mano che si discende dai redditi comportanti il 15 per cento in complementare.

Per noi il provvedimento, in modo ben più semplice e perequato e anche più efficiente ai fini fiscali pratici, potrebbe articolarsi come segue:

1°) premettere l'integrale articolo 19 del disegno di legge recante la soppressione dei noti comma dell'articolo 17 della legge Tremelloni e di altre disposizioni, con il che, essendosi notevolmente agevolata la circolazione dei titoli azionari, si potrebbe ritenere superata la richiesta della facoltà di girata in bianco o all'ordine — sistema americano — come prospettato nel progetto cui abbiamo accennato;

2°) stabilire la completa ed esatta rilevazione dei dividendi — e quindi dei possessi azionari — da parte di tutti gli enti pagatori, con immediata comunicazione alle società per l'aggiornamento dei libri-soci e quindi al Ministero delle finanze per l'aggiornamento dello schedario generale azionario;

3°) istituire un'imposta cedolare secca a carico di tutti i percipienti di redditi azionari — persone e società — che non risultino iscritti in Italia nei ruoli dei tributi personali o dell'imposta sulle società, cedolare che per i titoli di intestazione straniera dovrebbe elevarsi al 25 per cento, applicato nel rispetto degli accordi vigenti coi singoli Paesi, mentre per le azioni al portatore « regionali » potrebbe limitarsi, attese le finalità in base a cui bene o male furono passate le leggi derogatorie, al 15 per cento previsto dal disegno di legge Trabucchi.

Non sembrano eccessive tali aliquote considerando che la sola imposta complementare, per non parlare di quella di famiglia, può arrivare al 65 per cento in base alla nuova scala di aliquote stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 209. È appena il caso di osservare che l'imposta secca può essere evitata dai veri investigatori stranieri, documentando il caso di duplicazione di tassazione previsto dagli accordi di reciprocità. Analogo risultato possono ottenere i possessori italiani mediante il rientro dei loro possessi nell'intestazione nazionale e assoggettandosi ai normali tributi personali, mentre per le azioni regionali basterà fare la conversione in titoli nominativi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Alpino.

Onorevoli colleghi, a questo punto, poiché si rende necessaria la nostra presenza in Aula, dove è in corso un'importante votazione, dobbiamo sospendere i nostri lavori. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani 6 dicembre, alle ore 9,30.

(Così rimane stabilito).

#### Sull'ordine dei lavori.

RAFFAELLI. Volevo prospettare all'onorevole Presidente la necessità di risolvere la questione della discussione di un disegno di legge e di alcune proposte di legge relativi al riordino dell'Istituto poligrafico dello Stato.

PRESIDENTE. Debbo dire che sul complesso di provvedimenti che riguarda la sistemazione dell'Istituto poligrafico dello Stato, si è avuto un conflitto di competenza da parte della Commissione Bilancio che reclama i provvedimenti stessi in sede primaria.

Mi sono inserito in questa discussione facendo presente che ritenevo errata la richiesta di assegnazione in sede primaria rivolta alla Presidenza della Camera dalla Commis-



sione Bilancio in quanto l'Istituto poligrafico dello Stato è un Ente che dipende dal Ministero del tesoro e grava sul bilancio dello stesso dicastero e che quindi, anche ai sensi dell'articolo 134, la competenza primaria era della nostra Commissione; la eccezione sollevata da parte della Commissione Bilancio era basata su uno *jus condendum* dato che si argomentava nella maniera seguente: poiché è da ritenersi che l'Istituto poligrafico dello Stato sia uno degli Enti che dovrebbero passare sotto la vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali è alla Commissione Bilancio e Partecipazioni statali che spetta la competenza primaria. Ho obiettato che fatta la legge in base alla quale sarebbe avvenuto questo passaggio, nulla vi sarebbe stato da eccepire ma che, fino a quando detto Istituto era un organo del Ministero del tesoro, avrei ritenuto di mancare al mio dovere di Presidente della Commissione se non avessi affermato la competenza primaria della Commissione da me presieduta.

La Presidenza della Camera, dinanzi alla quale è stata portata la controversia, mi risulta che non ha, fino ad ora, preso alcuna decisione.

Quando, alcuni giorni or sono, ebbi una sollecitazione scritta dell'onorevole Raffaelli feci presente nuovamente alla Presidenza della Camera la cosa chiedendo che volesse dirimere la questione ed apprezzare il punto di vista già fatto presente da questa Presidenza.

RAFFAELLI. Ella, onorevole Presidente, non ignora che non soltanto il nostro Gruppo ha sollevato la questione della situazione in cui versano i provvedimenti di cui trattasi e non ignora che il tempo trascorso ha aggravato quei problemi che si erano presentati, tanto che, oggi, l'Istituto poligrafico dello Stato vive in una situazione abbastanza difficile.

BIMA. Non è che lo risaneremo con un provvedimento affrettato.

RAFFAELLI. Mentre le do atto, signor Presidente, della diligenza con cui Ella ha recepito queste mie richieste, mi faccio portatore delle esigenze delle cose perché sia sotto il problema e le affiderei anche l'incarico di insistere perché si risolva questa che io chiamo ipotesi di conflitto di competenza.

PRESIDENTE. Posso anche dire che cercherò di prendere contatto con il Presidente della Camera.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886-B):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei » (4242):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armadori, Assennato, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucchi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turaturi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

E in congedo: Bersani.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI